

## REGOLAMENTO (CE) N. 224/95 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1995

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
 visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del  
 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del  
 mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento  
 (CE) n. 1869/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,  
 visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione,  
 del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del  
 regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle  
 importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a  
 grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30<sup>(3)</sup>,  
 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91<sup>(4)</sup>,  
 in particolare l'articolo 8,  
 considerando che i prelievi applicabili all'importazione  
 del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-  
 mento (CE) n. 178/95 della Commissione<sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui  
 all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento  
 (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
 in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 52.